

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 662

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(SPADOLINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LONGO)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

Copertura finanziaria delle spese relative alla forza
militare italiana impiegata in Libano

Presentato il 14 ottobre 1983

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il Governo della Repubblica, sensibile al mantenimento dello *status quo* nell'ampio contesto mediterraneo, e particolarmente nello scacchiere del vicino oriente, sollecito ancora agli interessi di pace auspicati da tutte le potenze rivierasche e mosso dal senso di solidarietà internazionale espresso nell'ambito degli Stati appartenenti all'alleanza per la comune difesa e della stessa ONU, ha distaccato nel Libano un contingente militare di pace.

Tale contingente, per soddisfare le richieste esigenze, costituisce un'unità ope-

rativa autonoma e composta in quanto articolata in tre battaglioni ed in unità di terra e navali di supporto logistico.

Le spese per il mantenimento di tale complesso operativo non si esauriscono nel mero mantenimento delle forze, ma comportano oneri aggiuntivi che afferiscono:

al trattamento economico particolare di cui, per legge, il personale deve beneficiare;

all'assicurazione del personale;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

alle spese sanitarie (compreso il funzionamento dell'ospedale da campo);

alla manutenzione e all'esercizio del naviglio militare dislocato nelle acque territoriali libanesi e cipriote, in supporto alle forze di terra;

alla manutenzione ed esercizio di mezzi cingolati, ruotati ed armamenti impiegati dalle unità a terra;

al noleggio di naviglio non militare adibito al trasporto di persone e cose;

all'impiego di aeromobili, da e per l'Italia, di supporto alle forze terrestri e navali;

alle spese generali per il personale e per gli apprestamenti, nonché al vestiario speciale.

Ai valori di forza attuale, l'onere mensile di incidenza non risulta inferiore a 13 miliardi di lire.

Per l'anno 1983 le spese in argomento sono state sostenute in parte traendo la disponibilità da alcuni capitoli di bilancio la cui natura si prestava a giustificarle, come, per esempio, l'intero capitolo 1076 (cooperazione internazionale) e, nell'attesa di un provvedimento legislativo *ad hoc*, attraverso prestiti in conto sospesi concessi dal Ministero del tesoro.

Allo stato attuale delle cose, non risulta in nessun modo possibile, per il bilancio militare, soddisfare l'esigenza medesima, sia in termini di competenza sia in termini di cassa.

Sul piano della competenza, infatti, nessuna possibilità emerge di reperire fondi da altri settori di spesa dell'accennato bilancio, peraltro già più volte ridisegnato in termini riduttivi, talché numerose spese, afferenti ad esigenze di vitale interesse per la medesima efficienza dello strumento militare, sono state rinviate ai bilanci futuri; da ultimo altro preoccupante prelievo dalle disponibilità del suddetto bilancio (ben 146 miliardi) è stato effettuato per esaudire l'istanza parlamentare volta a soddisfare esigenze di trattamento economico particolare del personale militare e civile.

Di conseguenza, il Dicastero della difesa potrà continuare ad onorare gli impegni assunti dal Governo in sede internazionale — impegni che, come tali, risultano sanzionati dal Parlamento — sempre che al suo bilancio venga assegnato il volume di risorse necessario per soddisfare l'« esigenza Libano '83 ».

Quindi, è indispensabile acquisire, nei giusti limiti temporali voluti dall'ordinamento contabile, maggiori assegnazioni in termini di competenza e di cassa di almeno 153 miliardi di lire.

Infatti dalla rilevazione dei costi sostenuti fino ad oggi è da prevedere che alla fine dell'anno 1983 le spese in argomento saranno le seguenti:

spese per il personale, ivi comprese le assicurazioni derivanti dal decreto-legge 27 settembre 1982, n. 686, convertito dalla legge 8 novembre 1982, n. 820: miliardi 87;

spese sanitarie, compreso il funzionamento da campo, generali, per il rinnovo del vestiario e di altra natura: miliardi 12,2;

manutenzione, esercizio del naviglio militare dislocato nelle acque libanesi e cipriote, relative spese di stallaggio e pilotaggio, trasporto dei materiali: miliardi 11;

manutenzione, sostituzione ed esercizio di mezzi cingolati, ruotati e degli armamenti impiegati dalle unità a terra: miliardi 17;

noleggio del naviglio non militare adibito a trasporto di persone e cose: miliardi 6;

spese connesse all'impiego di aeromobili da e per l'Italia di supporto alle forze terrestri e navali: miliardi 19,8.

Tutto ciò premesso si presenta l'unito disegno di legge tendente a sanare la pesante situazione economica emersa dalle esigenze in argomento.

Per quanto concerne le spese di personale, nello stesso provvedimento è pre-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

visto (articolo 2) che, a richiesta degli interessati, l'erogazione di acconti in dollari sia limitata nell'ordine del 30 per cento dell'intero ammontare e che la successiva liquidazione del rimanente dovuto sia effettuata in lire italiane all'atto del rimpatrio o mensilmente direttamente a persone all'uopo delegate da ogni interessato.

Infatti la rivalutazione delle indennità di missione all'estero, a decorrere dal 1° luglio 1983, in applicazione del decreto del Ministro del tesoro in data 12 mag-

gio 1983 — che per il personale in servizio in Libano comporta un beneficio valutato pari al 53 per cento per i militari di truppa e 44 per cento per i colonnelli — rende più complesso il reperimento di risorse ed aggrava notevolmente la situazione del mercato valutario.

La norma in argomento, pertanto, consente di ridimensionare il flusso di valute pregiate e di incidere meno nel complesso dei rapporti con il resto del mondo, pur non ledendo le legittime aspettative del personale.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

E autorizzata la spesa di miliardi 153 per la prosecuzione fino al 31 dicembre 1983 della permanenza nel Libano della forza militare italiana per fini di soluzioni pacifiche nell'area medio-orientale.

ART. 2.

Il trattamento economico di cui al decreto-legge 27 settembre 1982, n. 686, convertito in legge dalla legge 8 novembre 1982, n. 820, a richiesta del personale interessato può essere corrisposto come segue:

il 30 per cento a titolo di anticipazione in valuta estera;

il restante 70 per cento in valuta nazionale all'atto del rientro in Patria dei militari o mensilmente direttamente a persone all'uopo delegate da ogni singolo interessato.

ART. 3.

All'onere di lire 153 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1983, si provvede mediante corrispondente prelevamento dall'apposita contabilità di tesoreria denominata « Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi » istituita con il decreto-legge 26 gennaio 1983, n. 13, convertito in legge dalla legge 3 marzo 1983, n. 64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.